

**CAMERA DEI DEPUTATI**<sup>N. 1458-A</sup>

**RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE POSTAL)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 20 dicembre 1972 (Stampato n. 355)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(FERRI MAURO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(Valsecchi)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTEOTTI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 10 gennaio 1973*

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale

*Presentata alla Presidenza l'8 marzo 1973*

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il provvedimento in esame, che riguarda principalmente una ulteriore assegnazione di lire 300 miliardi al fondo di dotazione del Mediocredito centrale, riveste carattere di particolare urgenza nel quadro di una politica per la ripresa economica del paese.

Basti pensare che lo stanziamento previsto è appena sufficiente per operazioni di finanziamento già impegnate nello scorso esercizio ed è, quindi, alquanto tardivo rispetto al piano di intervento che il Mediocredito centrale presenta annualmente al Governo alla vigilia di ogni nuovo esercizio, nel caso concreto il 31 ottobre 1972. Il ritardo ha posto in difficoltà il Mediocredito centrale per il contrasto tra l'inderogabile esigenza di non arrestare il flusso degli investimenti delle piccole e medie imprese, delle esportazioni di beni strumentali e l'esecuzione di lavori italiani all'estero e l'impossibilità giuridica di impegnare risorse non ancora disponibili.

Il Mediocredito centrale ha tentato di ridurre almeno in parte gli effetti negativi di questa situazione, ripiegando a partire dall'aprile dello scorso anno su una particolare formula di approvazione delle richieste, condizionata alla esistenza futura di disponibilità costituite, appunto, dagli stanziamenti in discussione. Tuttavia, recentemente, il Mediocredito centrale ha manifestato la propria impossibilità a continuare ad approvare operazioni, sia pure con riserva, in attesa che il provvedimento di legge sia approvato.

Tale situazione negativa, che coinvolge la funzionalità stessa del Mediocredito centrale, impone una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale di 300 miliardi.

L'articolo 2 e l'articolo 3 apportano modifiche ed integrazioni a disposizioni contenute in precedenti norme di legge relative all'attività e al funzionamento del Mediocredito centrale.

L'articolo 4 definisce, infine, le modalità per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 1 (che dispone l'aumento del fondo di dotazione di 300

miliardi) è opportuno ricordare che il Mediocredito centrale — ente di diritto pubblico, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949 — venne creato nel quadro di un vasto insieme di provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione con il duplice scopo di integrare la provvista dei mezzi finanziari degli istituti regionali per il credito a medio termine (la cui costituzione era stata in precedenza autorizzata dalla legge 22 giugno 1950 n. 445) e di facilitare le condizioni di concessione del credito alle piccole e medie imprese.

La sua funzione originaria era ed è, quindi, quella di istituto di sconto e di provvista di mezzi per i finanziamenti concessi dagli istituti per il credito a medio termine alle medie e piccole imprese industriali.

I mezzi operativi del Mediocredito centrale sono costituiti da fondi di provenienza pubblica, di cui l'Istituto può disporre a titolo gratuito e da fondi di provenienza dal mercato finanziario, ottenuti mediante l'emissione di obbligazioni. I mezzi ottenuti dal mercato finanziario non possono, per la legge 23 dicembre 1966, n. 1142 che ha autorizzato la emissione di obbligazioni, essere impiegati in operazioni di agevolazione, ma soltanto per la concessione di mutui agli istituti primari. Ne consegue che i soli mezzi a disposizione per la concessione di agevolazioni creditizie sono costituiti dal fondo di dotazione e dalle riserve. Fatto questo che pone la necessità di un adeguamento, nel tempo, del fondo di dotazione dell'Istituto in relazione allo sviluppo sia dei crediti al settore interno sia, in modo particolare, di quelli alle imprese esportatrici.

Da quanto sopra esposto si può comprendere come il volano finanziario rappresentato dall'azione del Mediocredito centrale sia essenziale per assicurare che i mezzi necessari pervengano ai due settori (piccole e medie imprese e credito all'esportazione) nella consistenza idonea e con continuità.

Tra l'altro il corretto funzionamento dei circuiti finanziari a medio termine è altresì necessario affinché le imprese coprano i propri fabbisogni a medio e lungo termine con mezzi di eguale natura, senza ricorrere, invece, al credito bancario, con tutte le intuibili conseguenze sul piano dei costi e della struttura patrimoniale e finanziaria.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La situazione delle disponibilità dell'Istituto ed il fabbisogno di nuovi stanziamenti si presenta oggi nel modo seguente.

Il fondo di dotazione è attualmente di 430 miliardi, ai quali vanno aggiunti altri 43 miliardi costituiti dalle riserve e da altri mezzi di provenienza pubblica nella forma di mutui a suo tempo concessi dal Tesoro al Mediocredito: nel complesso si tratta quindi di 473 miliardi utilizzabili per il rifinanziamento a tasso agevolato. Gli impieghi in essere a fine esercizio 1972 ammontano a 427 miliardi; il saldo delle disponibilità residue risulta quindi di 46 miliardi di lire.

Queste disponibilità residue sono totalmente impegnate per gli impegni già assunti sino all'aprile 1972. Infatti a fronte di esse stanno impegni residui da erogare per 212 miliardi; ad essi l'Istituto farà fronte con le disponibilità residue sopra indicate, con i rientri che si determineranno nel periodo e con le disponibilità per contributi agli interessi derivanti da precedenti stanziamenti.

Le operazioni approvate, con la riserva di disponibilità, a partire dall'aprile 1972, risultavano al 31 dicembre dello stesso anno pari a 29 miliardi per il settore delle medie e piccole imprese e a 537 miliardi per quello delle imprese esportatrici. Circa 170 miliardi relativi ad operazioni di credito all'esportazione sono stati fatti slittare all'anno 1973 in attesa delle nuove disponibilità.

Nel complesso, quindi, 736 miliardi di operazioni già istruite sono fermi in attesa dello stanziamento dei 300 miliardi previsti dal disegno di legge in esame. Si tratta di finanziamenti relativi a programmi aziendali già definiti o a contratti di esportazione che potrebbero essere rapidamente conclusi, con effetto immediato sul livello dell'attività produttiva.

Con i 300 miliardi di nuovi stanziamenti si potranno agevolare 736 miliardi di crediti,

cioè una cifra assai maggiore, per il fatto che le erogazioni avvengono in più anni (normalmente in quattro) per cui una parte di esse può essere coperta con i rientri che nel frattempo si determinano; e che il ricavo dall'impiego di questi mezzi, dopo essere stato mandato a dividendo, verrà prelevato dall'apposito fondo per essere destinato alla corresponsione di contributi agli interessi.

Volendo ora dare uno sguardo d'insieme all'attività del Mediocredito centrale a favore delle piccole e medie imprese e dell'esportazione rileviamo subito che essa è aumentata considerevolmente di anno in anno. Dal 1953, anno di costituzione, a tutto il 1972 l'Istituto ha approvato oltre 52.000 domande di finanziamento per circa 6.100 miliardi di finanziamenti concessi dal sistema degli istituti speciali per il credito a medio termine.

Nel settore del credito alle medie e piccole imprese sono state approvate, dall'inizio dell'attività, avvenuto nel 1953 sino alla chiusura dell'esercizio 1972, n. 31.653 domande, pari a circa 2.400 miliardi di finanziamenti primari corrispondenti a un flusso di nuovi investimenti di circa 4.700 miliardi.

Nel solo esercizio 1972 sono state approvate n. 1.835 nuove operazioni per un importo complessivo di nuovi crediti di 74 miliardi.

Nel settore del credito alle esportazioni sono state approvate dal 1953 al 1972 n. 6.058 operazioni di finanziamento corrispondenti a 3.400 miliardi di credito agevolato e a 4.100 miliardi di forniture.

Nel settore dei finanziamenti straordinari alle imprese colpite da calamità naturali sono state approvate 14.700 domande per 330 miliardi.

In sintesi, l'andamento dell'attività dell'Istituto negli ultimi sette anni può essere riassunta dai dati relativi all'importo dei nuovi impegni assunti, degli impieghi in essere e dall'ammontare del credito agevolato in essere a fine esercizio:

## 1) Nuovi impegni assunti (miliardi di lire).

	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Settore interno . . . . .	63	35	39	99	57	53
Settore esportazione (a solo rifinanziamento) . . . . .	191	233	184	226	304	465
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>254</b>	<b>268</b>	<b>223</b>	<b>325</b>	<b>361</b>	<b>518</b>

2) *Impieghi in essere a fine esercizio* (miliardi di lire).

	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Settore interno . . . . .	116	139	137	148	182	176
Settore esportazione . . . . .	87	110	99	98	170	211
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>203</b>	<b>249</b>	<b>236</b>	<b>246</b>	<b>352</b>	<b>427</b>

3) *Crediti agevolati degli istituti primari in essere a fine esercizio* (miliardi di lire).

	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Settore interno . . . . .	165	198	195	213	260	251
Settore esportazione . . . . .	260	330	461	608	867	1.099
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>425</b>	<b>528</b>	<b>656</b>	<b>821</b>	<b>1.127</b>	<b>1.350</b>

Oltre che concedere crediti agevolati (nella forma del rifinanziamento a tasso agevolato con il fondo di dotazione e della concessione di contributi agli interessi) il Mediocredito centrale emette obbligazioni e ne destina il ricavato alla concessione di mutui ai Mediocredito regionali a 10 o 15 anni. Con questi mutui gli istituti regionali (che non sempre sono in condizione di attingere direttamente fondi sul mercato dei capitali) possono integrare la loro provvista finan-

ziaria per compiere operazioni a favore di medie e piccole industrie su leggi di incentivazione che possono anche non far capo al Mediocredito centrale. In particolare questi mutui sono destinati alle operazioni agevolate dal Ministro dell'industria sulla legge n. 623 e a quelle straordinarie per la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali.

I mutui in essere a fine anno hanno presentato, nell'ultimo periodo, il seguente andamento:

	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Mutui ordinari (essenzialmente legge n. 623) . . . . .	6	34	123	124	175	188
Mutui straordinari (calamità naturali) . . . . .	61	81	93	102	128	114
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>67</b>	<b>115</b>	<b>216</b>	<b>226</b>	<b>303</b>	<b>302</b>

Le cifre precedentemente esposte e, particolarmente, quelle relative all'ammontare dei crediti agevolati in essere alla fine di ciascun anno, mostrano la crescente importanza assunta dalle agevolazioni alle esportazioni rispetto a quelle destinate alle minori imprese. Questo fatto trova la sua spiegazione nell'elevato aumento delle nostre esportazioni con pagamento dilazionato e nel fatto che altre forme di agevolazione attualmente esistenti per le piccole e medie imprese sono preferibili per durata e tasso di interesse agevolato a quelle concesse dal Mediocredito centrale. Quest'ultimo aspetto, unitamente a quello della insufficienza di disponibilità, ha indotto le minori imprese a ricorrere in misura crescente all'agevolazione del Ministero dell'industria sulla legge n. 623 del 1959.

Gli stanziamenti richiesti tengono evidentemente conto di questa tendenza in atto. Infatti, stando alle previsioni formulate dallo stesso Mediocredito centrale nel piano previsionale per il 1972, gli stanziamenti in esame avrebbero dovuto consentire di agevolare nello stesso anno 120 miliardi di operazioni di piccole e medie imprese e 780 miliardi di crediti all'esportazione. Il mancato stanziamento dei mezzi richiesti, che ha costretto l'Istituto ad approvare, a partire dall'aprile 1972, le nuove richieste con la riserva di disponibilità ha scoraggiato l'afflusso delle domande e, particolarmente, di quelle delle piccole imprese, cosicché le previsioni aggiornate risultano quelle precedentemente indicate.

Per poter utilmente considerare gli effetti economici dell'incentivazione creditizia attuata tramite il Mediocredito centrale occorre considerare la natura e il tipo di operazioni di finanziamento poste in essere.

#### a) *Medie e piccole imprese.*

I finanziamenti effettuati in questo settore sono destinati alla creazione di nuove iniziative o all'ampliamento di impianti esistenti, imitativamente alle medie e piccole imprese. Queste ultime sono definite come quelle aventi non più di 500 dipendenti e 1,5 miliardi di capitale investito se ubicate nell'Italia centro-settentrionale, e non più di 3 miliardi di capitale investito (senza limite di addetti) se ubicate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. In realtà, questi limiti non vengono quasi mai raggiunti, come altresì quello relativo all'importo massimo per singolo finanziamento, fissato in 500 milioni per le sole zone del centro-nord.

Infatti, nel 1971 e nel 1972 l'importo medio dei finanziamenti concessi è stato rispet-

tivamente di 42 e 40 milioni di lire; ciò conferma che questo tipo di interventi è rivolto essenzialmente alle piccole e medio-piccole imprese che appaiono oggi come quelle più bisognose di aiuto.

I finanziamenti agevolati dal Mediocredito centrale sono impiegati dalle imprese per l'acquisto di macchinari e scorte (queste ultime solo nei limiti strettamente necessari al particolare tipo di produzione svolta), nonché per l'esecuzione delle opere murarie occorrenti. Nella media generale il finanziamento copre dal 50 al 70 per cento dell'intero programma di investimenti, cosicché si può dire che 100 lire di credito agevolato in questo settore attivano una spesa diretta di 150-200 lire, la quale a sua volta esplica ulteriori effetti moltiplicativi sul reddito, al pari di qualunque altra spesa di investimento.

Mediante la concessione di nuovi e maggiori crediti agevolati si viene così a dare l'avvio ai programmi di investimento (per ammodernamento, ampliamento o nuove iniziative) già predisposti e in attesa di essere finanziati o comunque in gestazione presso le imprese.

I tempi tecnici sono in questo settore particolarmente brevi. Entro un anno al massimo dalla approvazione dell'agevolazione, questi finanziamenti vengono interamente erogati. Questo significa che entro lo stesso periodo le opere sono anche ultimate. I riflessi positivi si avvertono però ancora prima e cioè al momento dell'avvio della realizzazione dei programmi, attraverso l'aumento degli ordini alle industrie produttrici di macchinari e impianti occorrenti all'investimento. Si tratta cioè di interventi che hanno una pronta azione di carattere anticongiunturale e che, quindi, ben si prestano ad esplicitare quell'azione che la presente situazione economica richiede.

La valutazione della bontà dei programmi di investimento viene fatta dagli istituti di credito; questo ne assicura anche la redditività. Inoltre, il fatto che questi crediti sono concessi solo per acquisto o costruzione di impianti nuovi, atti ad accrescere la produttività aziendale, risponde all'opportunità di incentivare l'adeguamento tecnologico delle minori imprese, che da più parti si sollecita.

I crediti a medio termine agevolati consentono altresì alle minori imprese di ridurre la loro esposizione a breve termine verso le banche ordinarie. Sotto questo aspetto esso va considerato come strumento per una più equilibrata gestione finanziaria, in quanto determina un migliore rapporto tra durata degli impieghi e dei mezzi di finanziamento. A questo riguardo, è opportuno ricordare che il fi-

nanziamento degli immobilizzi tecnici con il credito a breve espone gravemente le imprese alle improvvise crisi di liquidità del sistema bancario; mentre una eccessiva esposizione verso le banche, dovuta alla necessità di finanziare gli immobilizzi con il credito a breve, determina per le imprese difficoltà nel reperimento di ulteriori mezzi a breve termine per la copertura del maggior capitale circo-

lante che si rende necessario con l'accrescersi del giro d'affari.

Nel corso della discussione presso la Commissione finanze e tesoro sono stati fatti alcuni rilievi alla distribuzione territoriale dei finanziamenti alle minori imprese che, come indicato nella tabella più sotto riportata, si localizzano prevalentemente nelle regioni settentrionali e centrali.

#### MEDIOCREDITO CENTRALE.

*Finanziamenti in essere a fine anno a favore delle medie e piccole imprese ripartiti per regioni.*

(Valori percentuali)

REGIONI	ANNI				
	1968	1969	1970	1971	1972
Piemonte-Valle d'Aosta . . . . .	9,2	10,6	12,3	12,2	13,7
Liguria . . . . .	2,4	2,1	1,7	1,9	1,8
Lombardia . . . . .	32,3	34,6	38,7	40,8	42,4
Veneto . . . . .	8,0	7,1	6,3	6,0	4,7
Trentino-Alto Adige . . . . .	8,9	6,9	7,5	6,3	5,8
Friuli . . . . .	8,8	9,8	10,2	9,4	7,3
Emilia-Romagna . . . . .	11,1	11,5	9,6	9,5	13,1
<b>NORD . . . . .</b>	<b>80,7</b>	<b>82,6</b>	<b>86,3</b>	<b>86,1</b>	<b>88,8</b>
Toscana . . . . .	7,4	6,2	2,7	3,3	3,4
Marche . . . . .	4,8	4,0	5,0	4,9	2,5
Umbria . . . . .	3,2	3,0	2,3	2,0	1,9
Lazio . . . . .	2,5	2,5	1,9	2,1	1,8
<b>CENTRO . . . . .</b>	<b>17,9</b>	<b>15,7</b>	<b>11,9</b>	<b>12,3</b>	<b>9,6</b>
Abruzzi e Molise . . . . .	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Campania . . . . .	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3
Puglia . . . . .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Lucania . . . . .	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Sicilia . . . . .	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3
Sardegna . . . . .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>SUD . . . . .</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

A questo riguardo deve essere ricordato che il Mediocredito centrale è sorto per operare soprattutto con gli istituti regionali per il credito a medio termine, costituiti nelle regioni centro-settentrionali. L'apporto a questi istituti è notevolissimo; basti pensare che oltre il 50 per cento degli impieghi degli istituti regionali ricordati è attualmente coperto da fondi forniti dal Mediocredito centrale nella duplice forma del risconto o della concessione di mutui a medio termine.

Tuttavia, altre sono le ragioni per cui gli istituti meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) o gli altri grandi istituti a carattere nazionale che operano anche nel Mezzogiorno, non ricorrono all'agevolazione del Mediocredito centrale.

In primo luogo va ricordata l'esistenza di altre forme di incentivazione, proprie della legge n. 623 e della Cassa per il mezzogiorno, assai più vantaggiose per le imprese. Nella tabella allegata sono poste a raffronto le agevolazioni concesse dal Mediocredito e dal Ministero industria nell'Italia settentrionale e meridionale, e dalla Cassa per il mezzogiorno nelle zone di sua competenza. Dalla tabella si può vedere come le agevolazioni della Cassa per il mezzogiorno, siano nettamente più convenienti per le imprese operanti nei territori meridionali rispetto a quelle concesse dal Mediocredito centrale.

In altri termini si tratta di una conseguenza dell'attuale assetto generale del sistema del credito agevolato a medio termine, che per ta-

*Condizioni di tasso e di durata per finanziamenti a medie e piccole imprese.*

	Tasso annuo	Durata massima in anni	Quota a fondo perduto
<b>A — ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE.</b>			
1. — Mediocredito centrale (legge n. 949) . . . . .	5,65-6,55%	5	—
2. — Ministero industria (legge n. 623) . . . . .	5%	10	—
<b>B — MEZZOGIORNO.</b>			
1. — Mediocredito centrale (legge n. 949) . . . . .	3,65%	5	—
2. — Ministero industria (legge n. 623) . . . . .	3%	15	15,45%
3. — Cassa per il Mezzogiorno (legge n. 853) . . . . .	3%	15	15-45%

luni aspetti è indubbiamente da considerare frammentario e disorganico.

Alle considerazioni precedenti si aggiunge il fatto che i contributi agli interessi della Cassa per il mezzogiorno sono concessi agli istituti meridionali, sulla loro provvista obbligatoria, per cui essi non ricorrono al risconto o ai mutui del Mediocredito centrale per integrare le proprie disponibilità finanziarie.

Infatti, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali, l'articolo 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno autorizza la Cassa a corrispondere agli istituti aventi sede nei territori di competenza un contributo agli interessi solo sulle obbligazioni emesse per il finanziamento

di dette operazioni. Soltanto per gli istituti aventi sede fuori dei territori di competenza della Cassa per il mezzogiorno è prevista la possibilità di un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Di conseguenza, i tre istituti regionali del Mezzogiorno (ISVEIMER, IRFIS e CIS) per le operazioni di finanziamento agevolate dalla Cassa sono tenuti ad emettere obbligazioni. Lo stesso tipo di provvista è altresì effettuata per le operazioni sulla legge n. 623, in quanto queste operazioni vengono agevolate, insieme, dal Ministero industria e dalla Cassa per il mezzogiorno.

Tuttavia, questo non significa che al nord affluiscono la maggior parte dei crediti dell'in-

tero sistema. Il Mezzogiorno, nel suo complesso, riceve circa i tre quarti dei crediti agevolati per l'industrializzazione in senso stretto (cioè escluso il credito agevolato al commercio, all'esportazione e alle opere pubbliche). Infatti, sul totale degli impieghi degli istituti speciali in essere al 30 giugno 1972 (fonte: Bollettino della Banca d'Italia) agevolati dalla legge n. 623, dalle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno e dal risconto del Mediocredito centrale, quelli relativi ai territori meridionali rappresentavano il 72,3 per cento.

b) *Imprese esportatrici.*

I finanziamenti del Mediocredito centrale destinati a questo settore servono ad agevolare le nostre esportazioni il cui pagamento, da parte dell'importatore estero, avviene in più anni (mediamente in 7) e ad un tasso agevolato annuo del 6,50 per cento o ad esso prossimo.

Le esportazioni agevolate con questa forma di credito riguardano essenzialmente la

fornitura di beni di investimento e l'esecuzione di progetti e lavori all'estero.

La maggiore quota di esse (72 per cento) è data, infatti, da esportazioni dell'industria meccanica nella forma di navi, motori, veicoli industriali, macchinari e impianti. Si può aggiungere che la fornitura di impianti completi è il settore che in questi ultimi tempi ha fatto registrare i maggiori incrementi, particolarmente in relazione alla realizzazione di grandi iniziative che testimoniano la competitività e l'elevato grado di sviluppo tecnologico di alcune nostre industrie.

In misura inferiore partecipano alla concessione di crediti agevolati l'esecuzione di progetti e lavori all'estero (24 per cento); mentre le forniture di altri settori partecipano per la residua quota (4 per cento) al totale delle agevolazioni concesse.

La destinazione per paese delle esportazioni agevolate è riportata nella tabella che segue. Da essa appare come esse si dirigano prevalentemente verso i paesi dell'Est europeo (37 per cento) e verso quelli in via di sviluppo (55 per cento).

*Nuove operazioni di credito all'esportazione approvate nell'anno.*

AREE GEOGRAFICHE	1971		1972		Variazioni assolute
	Miliardi di lire	%	Miliardi di lire	%	
Europa occidentale . . . . .	59,6	19,6	38 -	8,2	- 21,6
Europa orientale (1) . . . . .	24,2	8 -	170,6	36,8	+ 146,4
Africa . . . . .	42,2	13,9	103,8	22,4	+ 61,6
America del nord . . . . .	2,7	0,9	1,8	0,4	- 0,9
America centrale e meridionale (2) . .	102,2	33,6	129,1	27,9	+ 26,9
Asia e Australia (3) . . . . .	72,8	24 -	20,3	4,3	- 52,5
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>303,7</b>	<b>100,0</b>	<b>463,6</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 159,9</b>

(1) Comprende la Jugoslavia.  
 (2) Comprende le Isole Bahamas.  
 (3) Comprende Cipro.

Il credito agevolato alle esportazioni interessa produzioni aventi un elevato contenuto tecnologico e un elevato valore aggiunto.

L'incentivazione attuata mediante questa forma di crediti si traduce, quindi, in un impulso considerevole dato alle nostre industrie



produttrici di beni di investimento, in un momento in cui la domanda interna per questo tipo di beni risulta particolarmente affievolita. Inoltre, non sarebbe esatto ritenere che solo le maggiori imprese beneficino di queste incentivazioni, dato che (come è stato più di una volta riscontrato dall'analisi fatta su operazioni di credito per l'esecuzione di grandi impianti) numerosissime piccole e medie imprese satelliti lavorano in sottocommissa alla realizzazione di queste forniture.

c) Un problema di particolare rilievo, che investe l'intero sistema della concessione dei crediti a medio termine è costituito dall'entità delle garanzie richieste dagli istituti finanziari. Non v'è dubbio che tale sistema è particolarmente oneroso e che non consente di tenere nel dovuto conto le capacità imprenditoriali e neppure di apprezzare la validità delle iniziative. Inoltre, esso ha modificato la funzione e il significato del credito speciale all'industria che ha assunto quasi le caratteristiche proprie del credito fondiario.

Tuttavia, va rilevato che queste considerazioni vanno ben oltre la portata e il significato del provvedimento in esame: in questa sede dobbiamo esprimere l'auspicio che il disegno di legge n. 1789, recentemente presentato dal Governo, il quale prevede l'istituzione di un fondo centrale di garanzia per il credito industriale, venga sollecitamente esaminato ed avviato il problema generale delle garanzie verso soluzioni più adeguate.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame sostituisce la disposizione del secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede:

L'istituzione presso il Mediocredito centrale di un apposito fondo speciale per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti od aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono, senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso;

l'attribuzione allo Stato a partire dal 1970 del dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

L'articolo 37 del citato decreto legge prevede altresì:

che gli otto decimi dell'ammontare del dividendo attribuito allo Stato vengano versati nel « Fondo speciale » di cui sopra;

che i restanti due decimi vengano destinati ad incrementare la riserva straordinaria dell'istituto, nonché ad iniziative di studi e

ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito;

che i limiti e le modalità per la concessione dei contributi vengano stabiliti, annualmente con apposito decreto ministeriale.

La nuova disciplina prevista dall'articolo 2 stabilisce che l'attribuzione allo Stato del dividendo, da versare al « Fondo speciale », avvenga con decorrenza 1971 anziché 1970, in considerazione del fatto che gli utili di esercizio del 1970 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 745, erano stati tutti impegnati per contributi agli interessi.

Inoltre, al fine di una semplificazione delle procedure per l'utilizzo delle disponibilità del fondo, l'articolo 2 richiamato prevede che i limiti e le modalità per la concessione dei contributi siano indicati nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie che il Mediocredito centrale è tenuto a presentare annualmente al Ministero del tesoro per l'approvazione (articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131).

L'articolo 3 del presente disegno di legge, stabilisce che, al fine di evitare più gestioni delle disponibilità, l'assegnazione di 30 miliardi disposti a favore del Mediocredito centrale in base all'articolo 37 del decreto-legge n. 745, per la concessione di contributi negli interessi, s'intende conferita al « fondo speciale ». L'articolo 3 dispone ancora che gli eventuali oneri derivanti dalla differenza tra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro del tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito primari, nonché per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, vengano imputati al « fondo speciale ».

L'articolo 4, infine, prevede i mezzi di copertura della spesa nonché le modalità per la contrazione dei prestiti relativi alla copertura medesima.

Le considerazioni svolte consentono di valutare l'urgenza del provvedimento in esame, sia in relazione alle necessità di mettere il Mediocredito centrale in condizione di operare correttamente, sia in relazione alle aspettative dei singoli operatori economici, sia, infine, in considerazione degli effetti che potranno derivarne sul piano della produzione e dei livelli di occupazione.

Si invita, pertanto, la Camera ad approvare il presente disegno di legge.

POSTAL, Relatore.

## PARERI

La V Commissione ha espresso parere favorevole.

La XII Commissione ha espresso parere favorevole con la raccomandazione « che la durata delle operazioni del Mediocredito centrale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sia elevata da 5 a 7 anni ».

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.

### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

« È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 ».

### ART. 3.

L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, conver-

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

### ART. 3.

*Identico.*

tito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro del tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonché per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo di cui al comma precedente.

## ART. 4.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 300 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni

## ART. 4.

*Identico.*

finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 le occorrenti variazioni di bilancio.